



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187.421814 - Fax 0187.424008 - Cell. 329.0692863  
e-mail Segretario Generale [antonio.brizzi@conapo.it](mailto:antonio.brizzi@conapo.it)  
e-mail: [conapo.it@conapo.it](mailto:conapo.it@conapo.it) sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 28 Luglio 2008

Prot. n. 240/2008

e, p.c.

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
On.le Silvio BERLUSCONI**

**AL MINISTRO DELL' INTERNO  
On.le Roberto MARONI**

**AL MINISTRO PER LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE E L' INNOVAZIONE  
On.le Prof. Renato BRUNETTA**

**AL MINISTRO DELL' ECONOMIA E FINANZE  
On. Prof. Giulio TREMONTI**

**AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALL'INTERNO  
On.le Francesco Nitto PALMA**

**AL PRESIDENTE DELLA V COMMISSIONE  
PERMANENTE (BILANCIO)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
Sen. Antonio AZZOLINI**

**A TUTTI I SENATORI DELLA REPUBBLICA**

**AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Dott. Giorgio NAPOLITANO**

**AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
Sen. Renato SCHIFANI**

**AL CAPO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
Prefetto Giuseppe PECORARO**

Oggetto: **I VIGILI DEL FUOCO PRESI A PESCI IN FACCIA DA GOVERNO E PARLAMENTO IN MERITO AGLI ARTICOLI 70 E 71 DEL DDL S.949 -"CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA"- RICHIESTA DI MODIFICA, ASSUNZIONI E INSERIMENTO VVF NEL COMPARTO SICUREZZA.**

**PERCHE' I VIGILI DEL FUOCO NON RICEVONO LO STESSO TRATTAMENTO DEL COMPARTO SICUREZZA IN MERITO ALLE CAUSE DI SERVIZIO ED ALLE ASSENZE PER MALATTIA ???**

Assistiamo (purtroppo) in questi giorni all'ennesimo vergognoso affronto indirizzato al personale operativo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e perpetrato da Governo e Parlamento.

Non bastava che i Vigili del Fuoco sono i meno retribuiti di tutti, con una busta paga di 300 euro mensili inferiore agli altri Corpi dello Stato preposti alla Sicurezza.

Non bastava che i Vigili del Fuoco hanno un trattamento di carriera e passaggi di qualifica

di gran lunga più penalizzanti rispetto agli altri Corpi del Comparto Sicurezza.

Non bastava che i Vigili del Fuoco hanno un trattamento di servizio ai fini pensionistici di gran lunga peggiore rispetto agli altri Corpi, non beneficiando dell'aumento di servizio di 1 anno ogni 5 ai fini pensionistici, non beneficiando dei 6 scatti stipendiali di anzianità all'atto del pensionamento, non beneficiando dell'aumento di grado all'atto del pensionamento, come accade negli altri Corpi del Comparto Sicurezza.

Non bastava che i Vigili del Fuoco sono costretti ad andare in trasferta in tutto il territorio nazionale senza nessun trattamento di indennità di missione, trattamento riservato invece agli appartenenti al Comparto Sicurezza.

Non bastava che i Vigili del Fuoco hanno indennità di rischio ed accessorie di gran lunga inferiori agli altri Corpi del Comparto Sicurezza.

Non bastavano tutte le altre infinite penalizzazioni che i Vigili del Fuoco subiscono rispetto agli altri Corpi del Comparto Sicurezza e che omettiamo di citare per questioni di spazio .....

**ORA IL GOVERNO ED IL PARLAMENTO ANCHE NELLE ASSENZE PER MALATTIA E NELLE CAUSE DI SERVIZIO VOGLIONO PENALIZZARE I VIGILI DEL FUOCO RISPETTO AGLI ALTRI CORPI DEL COMPARTO SICUREZZA !**

Ecco gli articoli del DDL AS.949, così come modificati dalla Camera dei Deputati, con i quali ci prendete a pesci in faccia con l'ennesimo trattamento discriminante rispetto agli altri Corpi dello Stato:

**Art. 70.**

**Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo e' esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

**1 – bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa.**

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 71.**

**Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni**

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

**1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attività operative ed addestrative.**

2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Perché i Vigili del Fuoco non sono menzionati al pari degli altri Corpi del Comparto Sicurezza e Difesa ? Lo sapete che nei Vigili del Fuoco gli infortuni sul lavoro sono all'ordine del giorno a causa della particolare tipologia lavorativa ? Per non parlare dei deceduti in servizio. Già oggi i risarcimenti di equo indennizzo sono ridicoli, pochi euro, volete toglierci anche i trattamenti economici aggiuntivi della tabella A (pochi euro al mese) ? Che vergogna fare cassa sulla pelle dei Vigili del Fuoco come se questa valesse meno di quella di un collega della Forestale, della Penitenziaria, della Polizia di Stato ecc. ecc. !

Un Vigile del Fuoco che ha una malattia conseguente a lesioni riportate in attività operativa ed addestrativa deve vedersi decurtare parte di trattamento economico mentre un collega del Comparto Sicurezza ? Deve restare agli arresti domiciliari dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 20 mentre un collega del Comparto Sicurezza e Difesa no ? E' veramente assurdo !

Non ci sono parole e non esistono giustificazioni per queste mortificazioni che ci state infliggendo rispetto agli altri Corpi.

Vi invitiamo a venirci a trovare nei nostri Comandi e a provare a fare il Vigile del Fuoco per un giorno, cosicché Vi rendiate meglio conto se è giusto ciò che state facendo. Per noi Vigili del Fuoco questi sono schiaffi che riceviamo dalle istituzioni !

In ogni caso sia chiaro che i Vigili del Fuoco svolgono mansioni di Sicurezza similari agli altri Corpi dello Stato e rischiano la vita in egual modo, con funzioni di polizia giudiziaria (art. 6 del D.Lgs 139/06), Polizia Amministrativa (art. 19 del D.Lgs 139/06) e Pubblica Sicurezza (art. 8 comma 1 della Legge 1570/41 confermata in vigore dall' art. 35 del D.Lgs 139/06).

Il CONAPO chiede quindi di riconoscere anche ai Vigili del Fuoco le stesse previsioni di specificità per il Comparto Sicurezza, in special modo quelle legate alle cause di servizio ed alle malattie, nonché che si effettuino assunzioni tali da coprire almeno il turn over essendo l' organico già di per se insufficiente e di molto al di sotto degli standard europei.

Si avverte che continua la mobilitazione CONAPO e che il giorno martedì 29/07/2008 anche i Vigili del Fuoco del CONAPO saranno presenti di fronte al Senato della Repubblica, nel tentativo di sensibilizzare Parlamento e Governo su quanto richiesto e sulla necessità di ricomprendere anche i Vigili del Fuoco nel Comparto Sicurezza.

Si avverte altresì che in mancanza di quanto richiesto seguiranno ulteriori iniziative sindacali, ritenendo l'accaduto una **VERGOGNA** ed un **AFFRONTO** che non possiamo tollerare.

Cordiali e distinti saluti.

Roma, 28 Luglio 2008



Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
C.S.E. Antonio BRIZZI